Se, alla luce di una siffatta interpretazione dell'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE, la concessione da parte del legislatore nazionale a una determinata categoria di persone di un diritto all'indennità sostitutiva delle ferie notevolmente più ampio rispetto a quanto previsto dalla suddetta disposizione della direttiva comporti, in ragione degli effetti diretti spiegati dall'articolo succitato, che anche alle persone cui la legge nazionale ha negato — in violazione della direttiva — il diritto a un'indennità sostitutiva delle ferie debba essere riconosciuto un tale diritto nella misura — notevolmente più estesa rispetto a quanto previsto dalla disposizione di cui trattasi della direttiva — accordata dalla disciplina nazionale alle sole persone beneficiarie della disposizione in parola.

([1]) Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro; GU L 299, pag. 9.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 13 luglio 2015 — Il sindaco e la giunta del comune di Amersfoort, altra parte: X BV

(Causa C-360/15)

(2015/C 346/04)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti

Ricorrente: Il sindaco e la giunta del comune di Amersfoort

Resistente: X BV

Questioni pregiudiziali

1) Se l'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 2006/123/CE ([1]) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, debba essere interpretato nel senso che tale disposizione si applica all'imposizione di tasse ad opera di un organo di uno Stato membro per procedere all'esame di una domanda di approvazione circa il momento, il luogo e le modalità di esecuzione di lavori di scavo finalizzati alla posa di cavi per una rete pubblica di telecomunicazione elettronica.

2) Se il capo III della direttiva 2006/123/CE (…) debba essere interpretato nel senso che esso si applica anche a situazioni puramente interne.

3) Se la direttiva 2006/123/CE (…) alla luce del suo considerando 9, debba essere interpretata nel senso che essa non si applica ad una normativa nazionale che impone che il proposito di effettuare lavori di scavo per la posa, la manutenzione e l'eliminazione di cavi per una rete pubblica di telecomunicazione elettronica venga comunicato al sindaco e alla giunta e che questi ultimi non abbiano il potere di vietare tali lavori, bensì quello di fissare norme relative al luogo, al momento e alle modalità di esecuzione dei lavori e alla promozione dell'utilizzo congiunto delle strutture e al coordinamento dei lavori con i gestori delle altre opere presenti nel terreno.

4) Se l'articolo 4, parte iniziale e numero 6, della direttiva 2006/123/CE (…) debba essere interpretato nel senso che tale disposizione si applica ad una delibera di approvazione relativa al luogo, al momento e alle modalità dei lavori di scavo per la posa di cavi per una rete pubblica di telecomunicazione elettronica, senza che l'organo interessato dello Stato membro abbia il potere di vietare siffatti lavori come tali.

5) (A) Qualora esso sia applicabile alla luce della risposta alle questioni che precedono, se l'articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 2006/123/CE (…) abbia efficacia diretta.

(B) In caso di risposta affermativa alla questione 5 (A), se dall'articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 2006/123/CE (…) risulti che i costi da addebitare possono essere calcolati sulla base dei costi previsti per tutte le procedure di domanda, o sulla base dei costi di tutte le procedure come quella di cui trattasi, oppure sulla base dei costi di ciascuna domanda.

(C) In caso di risposta affermativa alla questione 5 (A), con quali criteri debbano essere attribuiti alle singole domande di autorizzazione i costi indiretti e fissi ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 2006/123/CE (…).

([1]) GU L 376, pag. 36.

Ricorso proposto il 14 luglio 2015 — Commissione europea/Romania

(Causa C-366/15)

(2015/C 346/05)

Lingua processuale: il rumeno

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: E. Sanfrutos Cano, L. Nicolae, agenti)

Convenuta: Romania

Conclusioni della ricorrente

— dichiarare che, non avendo adottato tutte le disposizioni legislative e amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della direttiva 2013/28/UE della Commissione, del 17 maggio 2013, recante modifiche dell'allegato II della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso ([1]) o, in ogni caso, non avendole comunicate alla Commissione, la Romania è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 2, paragrafo 1, di tale direttiva;

— condannare la Romania alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva nell'ordinamento interno è scaduto il 22 agosto 2013.

([1]) GU L 135, pag. 14.